

REGIONE CALABRIA
ASSESSORATO ALL'URBANISTICA

E' copia conforme all'originale approvato con Decreto P. G. R. N. 1513
del 11/7/1976
di cui fa parte integrante.



IL CAPO DELLA SEZIONE URBANISTICA REGIONALE
(Dott. Arch. Giovanni Golia)

REGIONE CALABRIA
III COMMISSIONE

DATA ARRIVO:

3-2-924

PROT. N. 1208

Il Dirigente di Settore

[Signature]

ESAMINATO IL:

2-4-926

TRASMESSO al C. R.

il 22-4-76

Prot. N. 79



IL CAPO DELLA SEZIONE URBANISTICA REGIONALE
(Dott. Arch. Giovanni Golia)

[Signature]

comune di Canolo

Programma di Fabbricazione
NORME DI ATTUAZIONE

COMUNE DI CANOLO

(Provincia di Reggio Calabria)

NORME DI ATTUAZIONE DEL
PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE

FIRME, ADOZIONE E APPROVAZIONE

Il progettista
dott. arch. CARLO LISSONI

Carlo Lissoni

Art. 1 Applicazione del Programma di Fabbricazione

Tutto il territorio comunale si intende interessato dal Programma di Fabbricazione ai sensi dell'articolo 34 della Legge Urbanistica 17 Agosto 1942, numero 1150 e successive modificazioni e integrazioni.

L'uso del suolo e le iniziative edilizie sono soggette alle leggi vigenti, alla disciplina delle presenti Norme, alle disposizioni del Regolamento Edilizio e degli altri regolamenti comunali per quanto non sia in contrasto con leggi successivamente emanate e con le presenti Norme.

Art. 2 Attuazione del Programma di Fabbricazione

L'attuazione del Programma di Fabbricazione avverrà mediante:

- a) "Piani di Zona" in attuazione della legge 18 Aprile-1962 n. 167 e successive modificazioni e integrazioni, disposti dall'Amministrazione Comunale.
- b) "Piani di Lottizzazione" di iniziativa privata o dell'Amministrazione Comunale, come previsto dall'art. 28 della Legge Urbanistica 17 Agosto 1942 n. 1150 e successive modificazioni, da approvarsi ed attuarsi secondo le prescrizioni precisate dal Regolamento Edilizio e dalla Legge Urbanistica.
- c) "singole licenze edilizie" secondo quanto previsto in proposito dal Regolamento Edilizio e nel rispetto delle norme particolari di zona di cui al successivo art. 6.

Le modalità di attuazione vengono precisate per ogni zona dall'art. 6 delle presenti Norme.

Art. 3 Azzonamento

In tutto il territorio comunale - a norma dell'articolo 41 quinquies della Legge Urbanistica 17 Agosto 1942 n. 1150 modificata dalla Legge 6 Agosto 1968 n. 765 e dai D.I. 1 e 2 Aprile 1968 - vengono definiti, per zone territoriali omogenee, limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati, nonché rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi.

Il Programma di Fabbricazione definisce nell'ambito del territorio comunale sia gli insediamenti residen-

ziali, commerciali e produttivi - di cui all'art. 2 D.I. 2-4-1968, zone territoriali omogenee A) B) C) D) E) - sia gli spazi pubblici di cui all'art. 3 dello stesso D.I.

Art. 4 Piani di Zona e Piani di Lottizzazione

Nelle zone C di espansione l'edificazione dovrebbe attuarsi, salvo quanto specificatamente previsto dalle norme di zona di cui al successivo articolo 6, mediante Piani di Zona o di Lottizzazione; i quali dovrebbero essere estesi a un'intera zona o sub-zona, ovvero, nell'ambito delle stesse, ad aree di superficie sufficientemente estesa che si indica - come misura di riferimento ottimale - non inferiore ai 10.000 mq; comunque tale da consentire la progettazione di insediamenti organici, inquadrati nello studio generale della intera zona o sub-zona.

Oltre all'estensione dell'area, si dovrà tener conto, nell'individuazione di un Piano di Lottizzazione, della volumetria edificabile, dell'entità delle opere di urbanizzazione necessarie, del numero di edifici da realizzare e del numero degli abitanti previsti.

I PZ e i PL sono tenuti a rispettare obbligatoriamente la destinazione di zona, la densità edilizia e le quantità minime di standards secondo quanto previsto dalle specifiche norme di zona di cui al successivo art. 6; mentre possono darsi caratteristiche edilizie proprie (altezza e distanze) sempre nel rispetto delle leggi vigenti e salvo quanto precisato per ogni singola zona.

Per quanto riguarda le aree pubbliche (standards urbanistici di cui all'art. 3 del D.I. 2-4-1968), si precisa che la quota parte degli oneri per le opere di urbanizzazione secondaria - di cui all'art. 28 della Legge Urbanistica -, fatta salva la cessione delle aree e la maggior quota che verrà stabilita nelle convenzioni di lottizzazione, verrà fissata indistintamente per tutto il territorio comunale nella misura (in Lire/mc) che sarà appositamente deliberata dal Consiglio Comunale (oneri di urbanizzazione secondaria).

Art. 5 Licenze edilizie

La concessione della licenza edilizia - secondo quanto previsto dall'art. 31 della Legge Urbanistica - è comunque e in ogni caso subordinato all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria (di cui all'art. 4 della Legge 29-9-1964 n. 847 modificata dagli artt.

41, 42, 43 e 44 della Legge sulla Casa n. 865) o dalla previsione da parte dei Comuni dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio o all'impegno dei privati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alle costruzioni oggetto della licenza.

Tale impegno può essere sostituito dal pagamento al Comune di una somma commisurata al costo presumibile delle opere e che sarà vincolata alla realizzazione di queste ultime.

Perciò il rilascio della licenza edilizia è condizionato, in tutto il territorio comunale, al versamento del contributo per le spese di urbanizzazione primaria nella misura (in Lire/mc) che verrà fissata dal Consiglio Comunale in apposita delibera (oneri di urbanizzazione primaria).

Sono escluse dal versamento di detti contributi le licenze edilizie per immobili rientranti in convenzioni di lottizzazione per le quali gli oneri di urbanizzazione primaria sono di norma compresi nelle stesse convenzioni.

Oltre che alle norme previste per ogni singola zona, la concessione della Licenza Edilizia è subordinata comunque all'osservanza delle norme stabilite in proposito dal Regolamento Edilizio e in particolare all'assoluta rispetto dell'art. 18 (Parcheggi) della Legge n. 765 (legge ponte).

Art. 6 Norme per le zone omogenee

ZONA "A"

Indicazione grafica



Specificazione

Nucleo antico: zona residenziale di conservazione, restauro e risanamento.

La zona comprende una zona di sgombero costituita da un gruppo di case lesionate (A1) oggetto di decreto di trasferimento (D.M. 2 Aprile 1952).



Destinazione di zona

Sono ammesse abitazioni, attività commerciali e artigianali purchè non moleste, dannose o incompatibili con il carattere residenziale della zona; mentre sono escluse officine moleste, stalle e ricoveri di animali.

Modalità di attuazione

L'attività edilizia può attuarsi:

- a) mediante rilascio di semplice licenza edilizia
- b) mediante l'adozione e l'approvazione di Piani di Zona (Legge n.167) a scopo di ristrutturazione, risanamento o restauro conservativo in attuazione degli artt. 9, 16, 32, 54, 55 della Legge 22-10-1971 n. 865 (Legge sulla Casa).

Questa seconda modalità di attuazione è d'obbligo per la zona interessata da Decreto di Trasferimento.

Densità edilizia

Per le operazioni di ristrutturazione, di risanamento conservativo e altre trasformazioni conservative, le densità edilizie di zona e fondiaria non devono superare quelle preesistenti, computate senza tener conto delle sovrastrutture di epoca recente prive di valore storico, artistico e ambientale e con l'osservanza delle norme igienico-edilizie previste dal Regolamento Edilizio.

Per le eventuali nuove costruzioni e per piccole integrazioni o modesti ampliamenti che, a giudizio dell'Ufficio Sanitario, si rendessero necessari per la garanzia delle elementari condizioni igieniche degli edifici, è ammesso un indice di fabbricabilità fondiaria di 2,50 mc/mq.

Caratteristiche edilizie

- a) Altezza massima degli edifici.

Per le operazioni di ristrutturazione e risanamento conservativo non è consentito superare le altezze degli edifici preesistenti, computate senza tener conto di sovrastrutture o di sopraelevazioni aggiunte alle antiche strutture e prive di valore storico, artistico ed ambientale e salve restando le norme igienico-edilizie previste dal Regolamento Edilizio.

Per le eventuali trasformazioni o nuove costruzioni, l'altezza massima di ogni edificio non può superare



l'altezza degli edifici circostanti di carattere storico, artistico ed ambientale e sempre con la osservanza delle norme previste dal Regolamento Edilizio.

- b) Distanze minime per le operazioni di ristrutturazione e di risanamento conservativo.
- Dai cigli stradali: si mantiene l'allineamento stradale preesistente con la tolleranza di minime rettifiche.
 - Dai confini di proprietà: si mantengono le distanze preesistenti.
 - Tra i fabbricati: non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale.
- c) Distanze minime per le eventuali trasformazioni o nuove costruzioni ammissibili: valgono le distanze fissate dalla Legge Sismica del 25-11-1962 n. 1684.

ZONA "B"



Indicazione grafica



a



b

Specificazione

Canolo Nuova:

- a) Zona residenziale di rinnovamento e completamento edilizio
- b) Zona a prevalente destinazione commerciale (centro commerciale secondo gli artt. 13 e 14 della Legge 11.6.1971 n. 426).

Destinazione di zona

Abitazioni (a) e attività commerciali (b).

Sono esclusi ricoveri per animali.

Modalità di attuazione

L'attività edilizia può attuarsi:

- a) mediante rilascio di semplice licenza edilizia
- b) mediante l'adozione e l'approvazione di Piani di Zona (Legge n. 167) a scopo di ristrutturazione e risanamento in attuazione degli artt. 9, 16, 32, 54 della Legge n. 865 (Legge sulla Casa).

Densità edilizia

Indice di fabbricabilità fondiaria: 1,00 mc/mq.

Caratteristiche edilizie

Nel caso di edificazione mediante rilascio di semplice licenza edilizia sono da osservarsi le seguenti norme:

- a) Altezza massima: m. 7,50
- b) Distanza minima dai cigli stradali:
Per le nuove costruzioni che si inseriscono in una disposizione di edifici a cortina o disposti in serie continua lungo strade preesistenti, quando queste siano di larghezza non inferiore a m. 10,00, la distanza minima dai cigli stradali è quella degli altri edifici adiacenti, salvo minime rettifiche,

al fine di mantenere l'allineamento preesistente. In tutti gli altri casi la distanza minima dai cigli dovrà essere di m. 3,00.

- c) Distanza minima dai confini di proprietà:
Gli edifici dovranno sorgere normalmente isolati e in arretrato rispetto ai confini di proprietà e il ritiro dovrà essere almeno pari alla metà dell'altezza del fabbricato stesso e comunque non inferiore a m. 5,00. -

Salve restando le disposizioni della Legge 25-11-62 n. 1684 (Legge Sismica), sarà possibile costruire a confine o in aderenza ad altri edifici solo quando esista già un edificio a confine oppure quando proprietari confinanti si accordino per costruire a confine e in reciproca aderenza.

- d) Distanza minima tra i fabbricati:
E' prescritta la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.

Norme particolari

Le aree destinate ai centri commerciali previsti dagli artt. 13 e 14 della Legge n. 426 sono soggette alle sopracitate norme generali di zona salvo quanto di seguito previsto:

- a) la destinazione prevalente, in termini di superficie e di cubatura, dovrà essere commerciale;
- b) le quantità minime di spazio per parcheggi dovranno essere, oltre a quelle previste dall'art. 18 della Legge n.765 ed escluse le sedi viarie, di 40 mq ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento degli edifici previsti.

ZONA "C"



Indicazione grafica



Specificazione

Zona residenziale di espansione (Canolo)

Destinazione di zona

Abitazioni. Sono consentite attività commerciali mentre sono escluse attività artigianali moleste o dannose; esclusi anche ricoveri per animali.

Modalità di attuazione

L'attività edilizia può attuarsi:

- a) mediante rilascio di semplice licenza edilizia
- b) mediante l'adozione e l'approvazione di Piani di Zona secondo la Legge n. 167 modificata dalla Legge sulla Casa n. 865.

Le aree pubbliche relative anche agli insediamenti previsti dall'applicazione della Legge n. 167 sono già indicate e comprese nelle aree pubbliche del PdF previste a servizio di tali insediamenti.

Il piano della Legge n. 167 può anche modificare la ubicazione di dette aree pubbliche ma dovrà sempre rispettarne le quantità minime (standards) previste dagli artt. 3 e 4 del D.I. 2-4-1968.

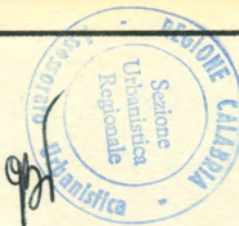
Densità edilizia

Indice di fabbricabilità fondiaria 2,00 mc/mq.

Caratteristiche edilizie

Salva restando l'altezza massima degli edifici di m. 10,50, le caratteristiche edilizie, secondo quanto espresso all'art. 4 delle presenti Norme, verranno fissate dai Piani di Lottizzazione o di Zona, nel rispetto delle Leggi vigenti (in particolare del D.I. 2-4-1968).

In assenza di Piani di Zona, e quindi in caso di edificazione mediante semplice licenza edilizia, si dovranno osservare le seguenti norme:



- a) Altezza massima: m. 10,50
- b) Distanza minima dai cigli stradali:
- m. 5,00 per strade di larghezza inferiore a m. 7
 - m. 7,50 per strade di larghezza compresa tra m. 7 e m. 15;
 - m. 10,00 per strade di larghezza superiore a m. 15
- E' esclusa da questa normativa la viabilità minore a fondo cieco a servizio di singoli edifici o di in sediamenti e strade pedonali.
- c) Distanza minima dai confini di proprietà:
Pari alla metà dell'altezza del fabbricato più alto, comunque mai inferiore a m. 5,00.
- d) Distanza minima tra i fabbricati:
E' prescritta la distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto.

ZONA "C.1"Indicazione graficaSpecificazione

Zona di espansione residenziale-turistica di Canolo-Nuova.

Destinazione di zona

Ammesse solo abitazioni mentre è esclusa ogni altra destinazione.

Modalità di attuazione

L'attività edilizia può attuarsi:

- a) mediante rilascio di semplice licenza edilizia: in tal caso si dovranno rispettare le indicazioni e i vincoli (viabilità, aree pubbliche) espressi nelle tavole di PdF;
- b) mediante Piano di Lottizzazione: in tal caso dovrà essere rispettato di massima l'andamento della viabilità principale mentre la delimitazione e la configurazione delle aree pubbliche potrà subire modifiche purchè non sia pregiudicata la continuità delle aree stesse e sia rispettato uno standard minimo di 40 mq di aree pubbliche (verde, parcheggio, servizi) per ogni abitante previsto.

Densità edilizia

Indice di fabbricabilità territoriale: 0,5 mc/mq.

Indice di fabbricabilità fondiaria : 0,8 mc/mq.

Caratteristiche edilizie

In caso di edificazione mediante semplice licenza edilizia si dovranno osservare le seguenti norme:

- a) Altezza massima: m. 7,50.
- b) Distanza minima dai cigli stradali:
 - m. 5,00 per strade di larghezza inferiore ai m. 7;
 - m. 7,50 per strade di larghezza compresa tra m. 7 e m. 15;
 - m. 10,00 per strade di larghezza superiore a m. 15.



E' esclusa da questa normativa la viabilità minore a fondo cieco a servizio di singoli edifici o di insediamenti e strade pedonali.

- c) Distanza minima dai confini di proprietà: m. 5,00
- d) Distanza minima tra fabbricati: m. 10,00

In caso di edificazione mediante Piano di Lottizzazione, le caratteristiche edilizie secondo quanto espresso all'art. 4 delle presenti Norme, verranno fissate dalle norme degli stessi Piani di Lottizzazione.

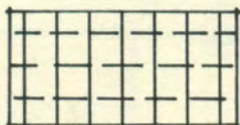
Indice di piantumazione

Sulle aree scoperte delle nuove costruzioni si dovrà provvedere a piantumare - e tale obbligo nei Piani di Lottizzazione dovrà risultare nel testo di convenzione - alberi tipici della vegetazione montana locale nella misura minima di uno ogni 200 mc di costruzione e la manutenzione relativa potrà essere oggetto di impegnaviva da parte del committente titolare della licenza edilizia all'atto del rilascio della medesima.



ZONA "C.ta"

Indicazione grafica



Specificazione

Zona di espansione turistica-alberghiera costituita dalle sub-zone:

"C.ta.1" Canolo

"C.ta.2" Canolo Nuova

Destinazione di zona

Impianti ricettivi turistici, residenze turistiche, alberghi, ristoranti e relativi servizi. E' esclusa ogni altra destinazione.

Modalità di attuazione

L'attività edilizia si attua esclusivamente mediante Piani di Lottizzazione.

Per quanto riguarda le aree pubbliche, i Piani di Lottizzazione dovranno assicurare, nel loro ambito, una dotazione minima (standard) di: 50 mq/ab. per la "C.ta"2
20 mq/ab. per la "C.ta"1

Densità edilizia

Indice di fabbricabilità territoriale: 0,3 mc/mq.

Caratteristiche edilizie

Vengono fissate dai Piani di Lottizzazione nel rispetto delle leggi vigenti (in particolare del D.I. 2-4-68)

Indice di piantumazione

Vale quanto prescritto al proposito per la zona "C.1"

ZONA "D"

Indicazione grafica



Specificazione e destinazione di zona

Zona mineraria estrattiva in cui sono ammesse esclusi-
vamente installazioni connesse con l'attività estrat-
tiva.

Modalità di attuazione - Densità e caratteristiche
edilizie

Le modalità di attuazione, la densità e le caratteristi-
che edilizie vengono fissate dall'Amministrazione Comu-
nale sentito il parere della Sezione Urbanistica Regio-
nale.

ZONA "D.1"

Indicazione grafica



Specificazione e destinazione di zona

Zona mineraria industriale destinata alle attività industriali di trasformazione di prodotti minerari o ad esse connesse.

Esclusa ogni altra destinazione.

Modalità di attuazione

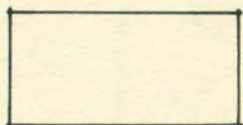
L'edificazione si attua esclusivamente mediante Piano di Lottizzazione convenzionata.

Densità edilizia

Viene fissata dall'Amministrazione Comunale sentito il parere della sezione Urbanistica Regionale.

Caratteristiche edilizie

Vengono fissate dai Piani di Lottizzazione nel rispetto delle leggi vigenti.

ZONA "E"Indicazione graficaSpecificazione

Zona agricola

Destinazione di zona

Aziende agricole e residenze rurali; sono ammesse attività artigianali, purchè non nocive o inquinanti.

Modalità di attuazione

L'edificazione avviene mediante rilascio di licenza edilizia.

Densità edilizia

Per le abitazioni connesse con le attività agricole è prescritta la massima densità fondiaria di 0,03 mc/mq.

E' tuttavia permessa, per ogni edificio a residenza rurale, un'integrazione di 300 mc che si rendesse necessaria, a giudizio dell'Ufficiale Sanitario, per la garanzia delle elementari condizioni igieniche degli edifici.

Per gli impianti connessi con le attività agricole o con altre attività consentite, è ammessa una densità fondiaria di 0,3 mc/mq.

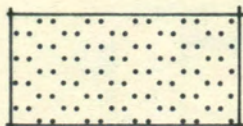
Caratteristiche edilizie

- a) Altezza massima: m. 7,50
- b) Distanze minime dai cigli stradali:
 - m. 30,00 dai cigli della strada statale
 - m. 20,00 da tutte le altre strade comunali e provinciali
- c) Distanze dai confini di proprietà: m. 10,00
- d) Distanze tra fabbricati: m. 20,00; nel caso di edifici esistenti sul confine, la distanza minima potrà essere ridotta a m. 10,00.



"ZONA E.1"

Indicazione grafica



Specificazione e destinazione di zona

Zona rurale (Canolo Nuova) destinata esclusivamente a ricovero di animali (stalle, porcilaie, ecc.)

E' esclusa ogni altra destinazione, e in particolare, la residenza.

Modalità di attuazione

Edificazione mediante rilascio di licenza edilizia.

Densità edilizia

Indice di fabbricabilità fondiaria: 0,8 mc/mq.

Caratteristiche edilizie

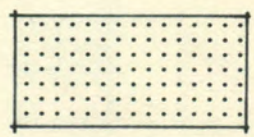
- a) Altezza massima: m. 7,50
- b) Distanza tra i fabbricati: m. 15
- c) Distanza dalle residenze: m. 50.

Art. 7 Norme riguardanti gli spazi pubblici

Per gli spazi di interesse pubblico (Standards urbanistici e zone F), per le zone vincolate e di rispetto, come di seguito specificate, valgono le seguenti prescrizioni generali.

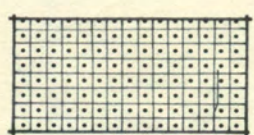
STANDARDS URBANISTICI

Comprendono i servizi pubblici previsti dall'art. 3 del D.I. 2-4-1968 ed hanno la seguente indicazione grafica generale:



Si possono distinguere quattro casi, aventi più specifiche indicazioni grafiche, destinazione e normativa.

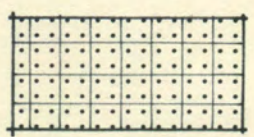
a) Istruzione



E' ammessa la costruzione di edifici scolastici secondo la qualifica dei simboli delle tavole di PdF.

Per essi valgono tutte le norme previste per le zone in cui siano compresi o a cui siano limitrofi.

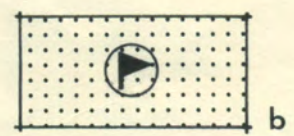
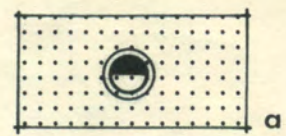
b) Attrezzature di interesse comune



E' ammessa la costruzione di impianti secondo la qualifica dei simboli delle tavole di PdF.

Per essi valgono tutte le norme previste per le zone in cui siano compresi o a cui siano limitrofi.

c) Verde pubblico



Sono ammessi:

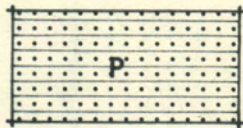
a) arredi da giardino e attrezzature mobili e fisse per il gioco

b) impianti sportivi con relativi servizi

Per le parti eventualmente costruite di tali impianti valgono le norme delle zone in cui sono compresi o a cui siano limitrofe.

d) Parcheggi

Aree attrezzate per parcheggio che dovranno essere opportunamente piantumate e protette con schermi verdi.

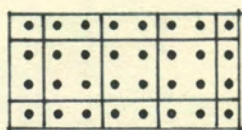


ZONE F

Comprendono gli spazi per le attrezzature pubbliche di interesse generale (previste dall'art. 4 del D.I. 2-4-1968) e sono costituite da:

1) ZONA "F.1"

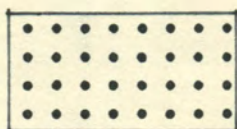
Attrezzatura assistenziale (Casa di riposo), avente la seguente indicazione grafica



Densità edilizia: indice di fabbricabilità fondiaria di 2,00 mc/mq.

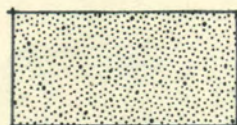
Per le caratteristiche edilizie valgono le norme previste per la zona "A".

2) ZONA "F.2"



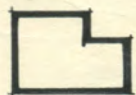
Zona a parco per attrezzature sportive. Ammesse solo costruzioni di servizio agli impianti sportivi.

ZONE DI RISPETTO BOSCHIVO



Zone boschive o di rimboschimento soggette a vincolo paesaggistico e idrogeologico.

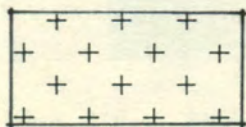
EDIFICI MONUMENTALI



Edifici di interesse storico e artistico: sono soggetti a vincolo monumentale.



RISPETTO CIMITERIALE



Il raggio di rispetto cimiteriale è indicato di m.50 secondo la richiesta inoltrata al medico provinciale motivata da evidenti esigenze orografiche.

Per la zona di rispetto cimiteriale valgono le limitazioni previste dall'art. 338 del T.U. delle Leggi Sanitarie del 27-7-1934 n. 1265 mod. con Cass. 14-12-65 n. 1428 e Legge 17-10-1957 n. 983.

Art. 8 Misure di salvaguardia

Fino alla data di approvazione del PdF si applicano le misure di salvaguardia di cui alla Legge 3-11-1952 n.1902 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 9 Norme transitorie e finali

Si fa riferimento, per quanto non previsto nelle presenti Norme, al Regolamento Edilizio e a tutte le disposizioni di Legge vigenti in materia.

L'entrata in vigore del presente Programma di Fabbri-
cazione comporta la decadenza delle licenze che siano
in contrasto con il PdF, salvo che i relativi lavori
siano stati già iniziati e vengano completati entro
il termine di tre anni dalla data di inizio.

I N D I C E

Art. 1	Applicazione del Programma di Fabbricazione	pag. 1
Art. 2	Attuazione del Programma di Fabbricazione	" 1
Art. 3	Azzonamento	" 1
Art. 4	Piani di Zona e di Lottizzazione	" 2
Art. 5	Licenze Edilizie	" 2
Art. 6	Norme per le zone omogenee	" 3
	Zona A	" 3
	Zona B	" 6
	Zona C	" 8
	Zona C.1	" 10
	Zona C.ta	" 12
	Zona D	" 13
	Zona D.1	" 14
	Zona E	" 15
	Zona E.1	" 16
Art. 7	Norme riguardanti gli spazi pubblici	" 17
	Standards Urbanistici	" 17
	Zone F	" 19
	Zona di rispetto boschivo	" 19
	Edifici Monumentali	" 19
	Rispetto Cimiteriale	" 20
Art. 8	Misure di salvaguardia	" 20
Art. 9	Norme transitorie e finali	" 20